

Decreto 16 gennaio 2013, n. 1 / Reg.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)

(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo [Ordinario 23-01-2013, n. 03](#)).

**Art. 1
(Obiettivi e finalità)**

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 22, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) il presente regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle funzioni affidate dall'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI), in attesa della sua piena operatività.
2. Il presente regolamento è emanato nel rispetto dei principi sanciti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione nell'ambito della gestione integrata delle risorse idriche e della gestione del Servizio Idrico Integrato.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità per:
 - a) garantire l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio regionale;
 - b) promuovere l'unitarietà della gestione nell'ambito ottimale unico regionale;
 - c) favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale;
 - d) salvaguardare la risorsa idrica nella consapevolezza che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato ed utilizzarla secondo criteri di solidarietà;
 - e) determinare l'uso delle acque salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future;
 - f) indirizzare gli usi delle acque al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualità della vita, il benessere del cittadino nonché la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
 - g) consentire gli usi diversi dal consumo umano nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) Servizio Idrico Integrato - SII: costituito, ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Inoltre, le disposizioni sul SII si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, ove sia prevalente l'uso civile;
 - b) Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR): l'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 147 del D.Lgs. 152/2006 coincidente con l'intero territorio regionale;
 - c) Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI): il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico regionale competente per l'ATUR;
 - d) Assemblea dei sindaci (ASSI): organismo per l'esercizio da parte degli enti locali delle competenze assegnate dalla legislazione statale e regionale in materia di SII.

Art. 3

(Forme partecipative al governo del ciclo idrico integrato)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 9/2011, le ASSI e la competente Commissione del Consiglio regionale nelle attività di propria competenza, previste dalla l.r. 9/2011, assicurano adeguate forme di partecipazione.

Art. 4

(Funzioni dell'ERSI)

1. Fino alla piena operatività dell'ERSI, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 9/2011 le funzioni dell'Ente sono svolte dal Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011.

Art. 5

(Affidamento del Servizio Idrico Integrato)

1. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto del principio di tutela della concorrenza, previo parere obbligatorio e vincolante delle ASSI, delibera in via definitiva la forma di gestione ed affida il Servizio Idrico Integrato.
2. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, persegue l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato nell'ATUR. A tal fine promuove e rappresenta le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del Servizio nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità di gestione.
3. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011 verifica lo stato delle gestioni del Servizio Idrico Integrato attive nell'ATUR ed in particolare verifica se le stesse sono conformi ai requisiti per l'affidamento diretto in house del SII.
4. Ai fini dell'affidamento diretto del SII in conformità con l'ordinamento vigente la società di gestione:
 - a) è totalmente partecipata da Enti Locali, ed esclude l'ingresso di capitali privati nel proprio capitale sociale;
 - b) realizza la parte più importante della propria attività e del proprio fatturato con l'ERSI che ha affidato il Servizio idrico integrato;
 - c) è soggetta al controllo analogo da parte dell'ERSI.
5. Ai fini del controllo analogo la società affidataria prevede nel proprio Statuto e negli atti organizzativi e gestionali della società:
 - a) l'obbligo di trasmissione, da parte della società affidataria del servizio, dei documenti di programmazione, del bilancio preventivo e consuntivo, e del piano industriale, al fine di consentire la preventiva approvazione degli stessi da parte dell'ERSI;
 - b) la facoltà da parte dell'ERSI di modificare gli schemi tipo di contratto di servizio e di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
 - c) l'approvazione, da parte dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione quali:
 - 1) il bilancio preventivo e consuntivo;
 - 2) la relazione programmatica;
 - 3) l'organigramma;
 - 4) il piano degli investimenti;
 - 5) il piano di sviluppo industriale;
 - d) la trasmissione dei nominativi dei candidati alla carica di Amministratore e di componente del Collegio sindacale per le necessarie verifiche da parte dell'ERSI, nonché la potestà di revoca, da parte dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui

all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della società anche nel caso di ripetuto inadempimento degli obblighi finanziari di cui all'articolo 153, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 nei confronti dei Comuni gestiti e degli Enti d'Ambito in liquidazione;

- e) l'esercizio di poteri sostitutivi ed ispettivi diretti e concreti, da parte ERSI;
- f) l'esercizio di poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011;
- g) la facoltà di convocare l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione e di proporre argomenti da portare all'ordine del giorno degli organi societari.

Art. 6

(Funzioni regionali)

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 1, e dell'art 61 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione esercita le funzioni e i compiti ad essa spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate, e nel rispetto delle attribuzioni statali ed in particolare provvede a disciplinare il governo del proprio territorio.
2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle attività dell'ERSI al fine di assicurare una gestione uniforme ed equilibrata delle risorse idriche sull'intero territorio regionale.
3. Le funzioni regionali di controllo sull'attività dell'ERSI sono svolte dagli Uffici della competente Direzione regionale.
4. Le funzioni di controllo riguardano principalmente:
 - a) la verifica della compatibilità dei programmi di intervento posti in approvazione dall'ERSI con gli obiettivi e le priorità stabiliti dalla Regione anche in relazione ai piani regionali di settore e sul piano finanziario, con le priorità di intervento, in relazione alle disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari, determinate dalla Giunta regionale;
 - b) la verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmatori sopra indicati;
 - c) il controllo e confronto comparativo della gestione del servizio idrico integrato per quanto attiene i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, di cui alla carta dei servizi, il costo degli stessi e la spesa per investimenti.
5. Per consentire lo svolgimento delle attività di programmazione e controllo di cui al presente articolo, l'ERSI è obbligato a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta, alla Direzione regionale competente per la tutela delle risorse idriche e per la gestione del Servizio Idrico Integrato i dati che si rendono necessari.

Art. 7

(Liquidazione degli Enti d'Ambito)

1. Per la liquidazione degli Enti d'Ambito, i Commissari liquidatori di cui all'articolo 1, comma 23, della l.r. 9/2011 redigono, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, il programma della gestione liquidatoria contenente:
 - a) i singoli elementi che compongono il patrimonio di ciascun Consorzio in liquidazione;
 - b) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti ed in particolare le situazioni debitorie nei confronti di Istituti di Credito, Enti pubblici, fornitori, imprese appaltatrici, personale dipendente nonché quelle derivanti da condanne giurisdizionali o da lodi arbitrali, indicando anche elementi atti a valutare gli eventuali contenziosi;
 - c) l'elenco del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo. Per ciascun dipendente specifica la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine se previsto, la qualifica ed il livello retributivo - funzionale, il trattamento giuridico ed economico e le modalità di trasferimento;
 - d) la proposta di dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione delle attività dell'ERSI;
 - e) le modalità di trasferimento all'ERSI dell'attivo e del passivo, del personale nonché delle strutture organizzative per ciascun Ente d'Ambito in liquidazione.
2. Il programma della gestione liquidatoria è approvato, entro dieci giorni dalla presentazione, dal Presidente della Giunta regionale che impartisce al Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011 le direttive per la sua attuazione ed emette il decreto di scioglimento degli Enti d'Ambito. L'approvazione del programma e le direttive sono notificate al Commissario Unico

Straordinario a cura della Direzione cui è preposto il Componente della Giunta competente per materia. Il Commissario compie ogni altra attività connessa al processo di liquidazione.

3. L'ERSI succede in tutte le posizioni attive e passive risultanti dalla gestione liquidatoria.
4. Il Commissario Unico Straordinario, assistito dal liquidatore competente per il singolo Ente d'Ambito, al termine della gestione liquidatoria, ovvero entro un anno dall'approvazione del programma di gestione della liquidazione, redige la relazione finale sulla gestione che è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale che dichiara chiusa la liquidazione.

Art. 8

(Spese di funzionamento dell'ERSI)

1. Fino alla piena operatività dell'ERSI quanto previsto dall'articolo 1, comma 24, ultimo capoverso, della l.r. 9/2011 si applica agli Enti d'Ambito in liquidazione.

Art. 9

(Integrazioni alla convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato)

1. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. 152/2006, predispone la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, che regola i rapporti con il soggetto gestore, secondo lo schema tipo, di cui all'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994), approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2006, n. 979 aggiornandola in base al quadro normativo vigente.
2. Le Convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato prevedono:
 - a) che la mancata adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, commi 24 e 25, della l.r. 9/2011 costituisce illecito amministrativo e il dirigente responsabile di tali adempimenti, in base al modello organizzativo del soggetto gestore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro nel caso di inosservanza di tale obbligo; la Regione accerta l'illecito amministrativo ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della L. 689/1981 nel caso di reiterazione dell'illecito; la mancata adozione di tali provvedimenti costituisce inoltre inadempimento grave sanzionabile con la risoluzione della Convenzione per l'affidamento del Servizio e comporta la nullità di ogni atto assunto dal Soggetto Gestore, che sia lesivo della posizione creditoria dell'ERSI, nonché la responsabilità amministrativa del dirigente responsabile dell'inadempimento e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente responsabile della mancata adozione del provvedimento;
 - b) che l'inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio comporta, su richiesta dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, la responsabilità amministrativa e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente che non ha adottato gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento e dalla Convenzione di affidamento del Servizio. In particolare, il mancato rispetto degli obblighi inerenti la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nel Piano d'Ambito, anche nel caso di opere realizzate con contributi pubblici attraverso finanza di progetto, costituisce grave inadempimento di cui alla presente lettera;
 - c) che il ripetuto inadempimento degli obblighi finanziari di cui all'articolo 153, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 nei confronti dei Comuni gestiti e degli Enti d'Ambito in liquidazione comporta, su richiesta dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, la responsabilità amministrativa e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente che non ha adottato gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, dal D.Lgs. 152/2006, e dalla Convenzione di affidamento del Servizio.
3. L'aggiornamento della convenzione, in attesa del provvedimento di cui all'articolo 161, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 152/2006, avviene in linea con gli indirizzi e le linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse

idriche, e prevede adeguate forme di garanzia e penalità a carico del gestore a tutela dell'affidante, del corretto svolgimento del servizio e dei cittadini.

Art. 10
(Infrastrutture idriche)

1. Ai sensi degli articoli 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006 nonché dell'articolo 1, comma 28, della l.r. 9/2011 le infrastrutture idriche sono di proprietà pubblica e fanno parte del demanio, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e la loro gestione può essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. Le infrastrutture idriche sono affidate al gestore in concessione d'uso gratuita.
2. Per le infrastrutture idriche vige il divieto di separazione dalla gestione del servizio. È pertanto vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche.
3. I Comuni soci della società di patrimonio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, adottano i necessari provvedimenti per eliminare la situazione di illegittimità di cui al comma 2. Nel caso di mancato rispetto del termine perentorio la competente Direzione avvia le procedure di commissariamento di cui all'articolo 28 della legge regionale 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).
4. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011 a tutela dei Comuni e dei beni del demanio, verifica in particolare le modalità per la corretta intestazione delle infrastrutture idriche di cui alla legge regionale 16 settembre 1987, n. 66 (Norme per l'individuazione degli enti destinatari delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno ed attualmente in gestione provvisoria da parte della Regione ed altri enti) e delle infrastrutture idriche dei Comuni, e la corretta contabilizzazione degli stessi all'interno dei bilanci delle società di gestione del Servizio Idrico Integrato, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle società ad oggi totalmente partecipate dagli stessi.
5. I soggetti gestori del Servizio Idrico forniscono all'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, al Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, il quadro esaustivo sull'attuale iscrizione dei beni in bilancio completato da un'analisi e da un piano per la progressiva corretta allocazione contabile dei beni del demanio affidati loro in gestione. Al mancato rispetto di tale obbligo si applica il comma 25 dell'articolo 1 della l.r. 9/2011. L'ERSI provvede a definire sulla scorta dei dati forniti una pianificazione delle azioni da compiere per la regolarizzazione dell'intestazione e della gestione dei beni del demanio.